



DIOCESI DI ALIFE-CAIAZZO

Statuto del Consiglio Presbiterale

Costituzione

Art. 1 - A norma dei canoni 495-501 del Codice di Diritto Canonico è costituito nella Diocesi di Alife-Caiazzo il Consiglio Presbiterale, già istituito fin dal 1986.

Natura e finalità

Art. 2 - Il Consiglio presbiterale - espressione dell'unico sacerdozio di Cristo nella Chiesa locale, formato da un gruppo di presbiteri che, a modo di senato del Vescovo, rappresentano l'intero presbiterio diocesano (cf. can. 495 § 1) - è l'organo collegiale mediante il quale il Vescovo, nella ricerca del bene comune, guida il Popolo santo di Dio a lui affidato.

Art. 3 - Il Consiglio presbiterale, pertanto, ha la finalità di "aiutare il Vescovo nel governo della Diocesi", a norma del diritto universale e particolare, attraverso la riflessione collegiale circa le problematiche pastorali della Diocesi.

Art. 4 - Fra i membri del Consiglio presbiterale viene costituito liberamente dal Vescovo il Collegio dei Consultori (can. 502). Ad esso viene conferita anche la facoltà di designare 2 membri, oltre quelli di diritto determinati dal Regolamento proprio, che dovranno far parte del Consiglio Episcopale Interdiocesano.

Presidente

Art. 5 - Il Presidente del Consiglio presbiterale è il Vescovo - o, in sua assenza, il Vicario generale - a cui spetta convocare e presiedere il Consiglio e determinare gli argomenti da trattare (can. 500).

Composizione

Art. 6 - Il Consiglio presbiterale, a norma del can. 501, è composto da 13 membri, di cui: 7 membri di diritto, che sono il Vicario generale, l'eventuale Vicario episcopale, i 4 Vicari foranei, il Presidente dell'Istituto Diocesano Sostentamento Clero; 3 membri eletti dal presbiterio diocesano in rapporto alle fasce di età 25-39 anni; 40-59 anni; 60-oltre; 1 membro designato dai religiosi presenti in Diocesi e 2 membri la cui designazione è riservata alla libera scelta del Vescovo.

Art. 7 - I membri del Consiglio presbiterale cessano dal loro incarico per dimissioni accettate dal Vescovo o per decadimento dall'ufficio (qualora vi appartengano a questo

titolo) o per trasferimento ad altra diocesi (nel caso di presbiteri religiosi o di presbiteri *fidei donum* presenti in diocesi). Succede al loro posto, rispettivamente, il primo dei non eletti nella stessa categoria o chi subentra nello stesso ufficio. I consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Elezione

Art. 8 - Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del Consiglio presbiterale: a) tutti i presbiteri diocesani incardinati in Diocesi; b) i presbiteri diocesani non incardinati nella Diocesi e i presbiteri membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali, dimorando nella Diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio.

Durata

Art. 9 - Il Consiglio presbiterale dura in carica cinque anni, nel rispetto di tutte le norme previste dal can. 501 del Codice di Diritto Canonico.

Partecipazione

Art.10 - I membri del Consiglio presbiterale hanno il dovere di partecipare personalmente ogniqualvolta sono convocati; non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione. L'assenza deve essere giustificata in forma scritta, anche via e-mail, al segretario.

Art. 11 - Dopo tre assenze ingiustificate un membro è considerato decaduto e cessa automaticamente dal suo incarico.

Convocazione

Art.12 - a) Il Consiglio presbiterale è convocato dal Vescovo, a cui spetta determinare le questioni da trattare, accogliendo anche le proposte dei consiglieri (can. 500 § 1).

b) Il Consiglio presbiterale si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all'anno.

c) Il Consiglio presbiterale può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa del Vescovo o su richiesta almeno di un terzo dei consiglieri. I consiglieri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al Vescovo, precisando i temi da trattare all'ordine del giorno; la convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

d) Perché l'assemblea possa agire validamente è necessaria la presenza di due terzi dei suoi membri.



Segretario

Art. 13 - Il Consiglio presbiterale ha un Segretario nominato dal Vescovo tra i membri del Consiglio. Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 14 - Spetta al segretario: a) tenere l'elenco aggiornato dei consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio presbiterale; b) curare la redazione dell'ordine del giorno; c) ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste per la convocazione di sessioni straordinarie e le interpellanze rivolte al Vescovo; d) inviare all'inizio dell'anno pastorale il calendario delle sessioni ordinarie e trasmettere ai consiglieri almeno 15 giorni prima della riunione, anche via e-mail, l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro; e) notare le assenze, segnalarle alla Presidenza ai fini dell'art. 11 e ricevere le lettere di giustificazione secondo l'art. 10; f) redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del consiglio e tenerne l'archivio; g) predisporre le operazioni.

Pubblicazione

Art. 15 - Per favorire il coinvolgimento del presbiterio e dell'intera comunità diocesana sui temi trattati dal Consiglio presbiterale, il Vescovo, tramite il segretario, può pubblicare parte del verbale o una sua sintesi nei mezzi di comunicazione della Diocesi.

Dalla Curia Vescovile

Piedimonte Matese, 15 Febbraio 2022


+ 
+ (Mons. Giacomo Cirulli)
+

IL CANCELLIERE VESCOVILE



+ (Sac. Francesco Vangeli)